

22.01.2007 TRIBUNALE DI GENOVA – (cartella clinica smarrita e responsabilità del medico).

§ - Laddove il danno lamentato da una paziente sia stato unicamente ricondotto all'impossibilità di ricostruire e valutare l'idoneità delle cure ad essa prestate dall'Ente Ospedaliero a causa dello smarrimento della cartella clinica, detto danno non sussiste ove dalla documentazione prodotta nella causa da entrambe le parti, sia agevole la ricostruzione del percorso diagnostico-terapeutico dal momento del ricovero fino al momento dell'intervento.

Trib. Genova Sez. II, 13-12-2006

omissis

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 17.9.2004, ritualmente notificato, la signora S.R. conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l'Ente Ospedaliero [...] per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da lei subiti a causa della perdita della cartella clinica relativa alla sua degenza presso la divisione di Ostetricia e Ginecologia nel periodo intercorrente tra il giorno 20.11.1994 ed il giorno 22.11.1994. Costituitasi con comparsa di risposta depositata alla prima udienza del 21.12.2004 l'Ente Ospedaliero [...] contestava la fondatezza della domanda attorea di cui chiedeva l'integrale rigetto, rilevandone in particolare la genericità e l'indeterminatezza ed osservando come parte attrice non avesse in ogni caso subito alcun danno in conseguenza dello smarrimento della cartella clinica in questione.

La causa veniva istruita con le prove documentali prodotte dalle parti e, ritenuta dal G.I. la causa matura per la decisione, all'udienza del 23.6.2006 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa alla stessa udienza veniva trattenuta in decisione per la sentenza, previa assegnazione ai difensori dei termini ordinari per la redazione delle difese conclusive.

Motivi della decisione

La domanda attorea è infondata e va pertanto respinta.

Ed invero, come correttamente osservato dalla difesa di parte convenuta, il titolo di responsabilità dell'Ospedale dedotto da parte attrice consisterebbe nell'omessa custodia della cartella clinica da parte dello stesso, mentre i pretesi danni sarebbero in re ipsa e da individuare nell'impossibilità per l'attrice di verificare l'idoneità delle cure che a suo tempo le erano state prestate presso la Divisione di Ostetricia nei giorni 20-22 novembre 1994 e quindi di esperire un'indagine medico legale al fine di verificare il corretto operato dei sanitari in occasione del sopradetto ricovero.

Orbene, posto che è pacifico in causa che effettivamente la cartella clinica in questione non è mai pervenuta all'Ufficio Cartelle Cliniche della Direzione Sanitaria e che quindi la stessa è stata definitivamente smarrita, occorre distinguere l'astratta ipotizzabilità di una ipotesi di responsabilità - contrattuale - in capo a parte convenuta da quelli che sono invece i conseguenti danni in questa sede reclamati.

In effetti, ritiene questo Giudice che, quanto al primo profilo di analisi, sia configurabile un'ipotesi di responsabilità contrattuale in capo all'Ente Ospedaliero convenuto in relazione alla corretta tenuta ed anche custodia della cartella clinica de qua.

Giova a tal fine ricordare che, più in generale, la difettosa tenuta della cartella clinica non può risolversi in danno dei pazienti e cioè di coloro che vantano un diritto in relazione alla

prestazione sanitaria (Cfr. sul punto Corte Cass., sez. III, 13.1.2005; Corte Cass. 21.7.2003, n. 11316; Trib. Roma 20.1.2004; Trib. Venezia, 10.5.2004) atteso che nella valutazione dell'esattezza della prestazione medica valore indiziante è attribuito alla corretta ed esaustiva compilazione della cartella clinica, con la conseguenza che le omissioni imputabili al medico nella redazione della stessa cartella clinica possono rilevare ai fini del nesso eziologico presunto.

Correlato alla regolare tenuta della cartella clinica è inoltre il dovere della sua custodia in capo all'azienda sanitaria che di essa è proprietaria sicché in caso di inadempimento a tali prestazioni, essendo le stesse riconducibili ad un rapporto di tipo contrattuale venutosi ad istaurare tra paziente ed ente ospedaliero, grava a carico dell'inadempiente - e quindi in questo caso appunto all'Ente Ospedaliero convenuto - fornire la prova che tale inadempimento è stato incolpevole.

In effetti, nel caso in esame, tale prova non è stata offerta da parte convenuta, la quale si è limitata ad affermare che lo smarrimento de quo rientra "a buon titolo in una di quelle ipotesi di caso fortuito che talvolta si verificano nell'ambito di una grande struttura seppur estremamente organizzata", senza tuttavia fornire alcun elemento di prova circa la bontà e l'efficienza di tale organizzazione nonché dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità del caso che si è verificato nella fattispecie che ci occupa.

Ciò premesso, e venendo ora all'analisi del secondo profilo, la domanda attorea non appare meritare accoglimento atteso che la signora S. non ha subito alcun danno in conseguenza dello smarrimento della cartella clinica di cui si tratta. In effetti, dalla documentazione in atti, prodotta da entrambe le parti, è agevole ricostruire il percorso diagnostico-terapeutico dell'attrice, dal momento del suo ricovero in Ostetricia fino al momento dell'intervento per il parto sicché l'assenza della cartella clinica in questione non impedisce di ricostruire gli eventi intercorsi tra il di lei ricovero e l'intervento di parto cesareo cui è stata sottoposta.

In questa situazione, poiché il danno lamentato dall'attrice, come si è già ricordato, è stato unicamente ricondotto all'impossibilità di ricostruire e valutare l'idoneità delle cure ad essa prestate presso l'Ente Ospedaliero convenuto, ritiene questo Giudice che detto danno sia inesistente. Da qui il rigetto della domanda attorea.

Sussistono tuttavia giusti motivi, da individuarsi sia nella astratta configurabilità di una responsabilità contrattuale della parte convenuta sia nel fatto che in ogni caso il denunciato smarrimento della cartella clinica si è effettivamente verificato, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, - respinge la domanda attorea, - compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Genova il 28 ottobre 2006. Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2006.